

# Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO  
DISCIPLINA OLIMPICA

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

proc. n° 03/2020 R.G. Tribunale

### IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dagli Avv.:

**Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

**Ernesto RUSSO** - Componente

**Emilia GIFFENNI** - Componente

riunitosi con procedura camerale telematica in data 13 ottobre 2020 alle ore 15:30 e seguenti, per l'esame del ricorso proposto dalla **Società AP Dilettantistica Fidelis Andria Handball** (cod. fed. 3886), avverso la determinazione della tabella voti ai fini dell'elezione delle cariche federali per il quadriennio olimpico 2020-2024 nella XXXI Assemblea Nazionale straordinaria e ordinaria elettiva convocata a Roma il 7 dicembre 2020,

#### visti

- l'art. 17, comma 2° dello Statuto Federale;
- l'art. 72 del Regolamento Organico;
- le disposizioni impartite dalla giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini dell'impugnazione della Tabella Voti, come disciplinata nell'apposito Regolamento, il quale prescrive che:
  - *entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale;*
  - *il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione,*



**esaminata**

la documentazione trasmessa in data 11 ottobre 2020 dalla Società AP Dilettantistica Fide-  
lis Andria Handball (cod. fed.3886), in persona del Presidente sig. Nunzio Colasuonno, av-  
verso la determinazione della Tabella Voti relativa alla XXXI Assemblea straordinaria e or-  
dinaria elettiva, pubblicata sul sito federale e dalla quale risulta che la ricorrente è stata  
esclusa dal voto,

**evidenziato che il ricorso**

- è stato tempestivamente proposto nei termini e a firma del soggetto legittimato;
- non contiene le motivazioni addotte a sostegno dell'impugnazione;
- non è corredato dall'allegazione di elementi utili ai fini della decisione,

**considerato che**

- nel documento denominato «*Ricorso per esclusione dall'elenco dei votanti alla XXXI  
Assemblea Nazionale straordinaria e ordinaria elettiva della FIGH ai sensi dell'art.  
6.1.6 dei principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA*» la società, più che espri-  
mere una doglianza, formula un'istanza di essere ammessa a partecipare all'Assemblea  
Nazionale elettiva onde ivi poter esprimere il proprio voto;
- l'enunciazione dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione è, tuttavia, un requisito  
formale previsto dal Regolamento a pena di inammissibilità;
- la mancata allegazione, da parte del ricorrente, di qualsivoglia ulteriore elemento utile ai  
fini della decisione non consente a questo Tribunale neppure di delibarne la fondatezza,

**P.Q.M.**

**dichiara inammissibile** il ricorso.

Così deciso in Roma, addì 13 ottobre 2020.

Si comunichi alla ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale.

F.<sup>to</sup> **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.<sup>to</sup> **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Componente

F.<sup>to</sup> **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Componente